



COMUNE DI SAN COLOMBANO Belmonte

Città Metropolitana di TORINO

Via Sandro Pertini n.10 – cap. 10080 - P. I.V.A 04590890010 – C.F. 83501990010

☎ 0124-657509 FAX 0124-650707

✉ PEC: sancolombanobelmonte@cert.ruparpiemonte.it

e mail: info@comune.sancolombanobelmonte.to.it - www.comune.sancolombanobelmonte.to.it

Prot. n. 2002

ORDINANZA

n° 04/19 del 25.09.2019.

MANUTENZIONE SIEPI E PIANTE LUNGO IL CONFINE STRADALE

Art. 29 d.Lgs. del 30.04.1992 n° 285

IL SINDACO

- CONSTATATO che la presenza di alberi lungo le strade soggette ad uso pubblico comporta, oltre ai rami inclinati che possono compromettere la visibilità, possibili interruzioni della circolazione stradale causate da sradicamenti o cadute delle piante sulle strade, soprattutto in caso di abbondanti precipitazioni nevose o eventi meteorologici estremi;
- RILEVATO, inoltre, che la presenza di alberi lungo le strade comunali comporta una notevole difficoltà nel gestire l'ordinaria manutenzione delle stesse e delle loro pertinenze;
- CONSIDERATO che la circolazione stradale deve sempre essere garantita;
- RITENUTO necessario, a tutela della pubblica e privata incolumità, adottare un provvedimento affinché i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le pubbliche vie procedano a regolarizzare siepi vive, piante ornamentali e piante ad alto fusto, in modo da non restringere, danneggiare o penalizzare le Strade soggette ad uso pubblico e garantire la piena sicurezza dell'utente che vi transita;
- Visto il R.D. 08.12.1933 n° 1740 – Tutela delle Strade;
- Visti gli artt. 892-893 e 896 del Codice Civile;
- Visti gli artt. 16,17,18,19,20,26,29,30 e 31 del Nuovo Codice della Strada – D.Lgs. del 30.04.1992 n°285 e gli artt. 26-27-28 e 29 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n° 495;
- Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o conduttori dei fondi confinanti con le Strade soggette ad uso pubblico, di provvedere a:

1. **Mantenere e regolare le siepi, le piante ornamentali e di alto fusto, in modo tale da non restringere, danneggiare o penalizzare le strade;**
2. **Tagliare gli alberi esistenti ed i rami che si protendono nella fascia di rispetto stradale, o che impediscano il regolare irraggiamento dei lampioni dell'illuminazione pubblica e nascondano la segnaletica.**

Detti lavori dovranno essere eseguiti **ENTRO E NON OLTRE IL 30 NOVEMBRE 2019.**

AVVISA

- che scaduti i suddetti termini non verrà concessa ulteriore proroga al taglio e si procederà, senza ulteriore avviso, all'esecuzione d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dei proprietari inadempienti.
- che il legname tagliato verrà lasciato accatastato in zona di sicurezza e lasciato a disposizione dei proprietari, i quali dovranno provvedere alla rimozione dello stesso entro e non oltre 30 giorni dalla fine dei lavori. Trascorso quest'ultimo periodo il Comune potrà disporre del materiale accatastato nella zona di sicurezza, senza che venga corrisposto alcun indennizzo od altro compenso per il legname eventualmente alienato.
- che se per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento vengano a cadere sul piano stradale alberi o ramaglie, il proprietario sarà responsabile del danno arrecato a persone o cose e sarà tenuto a rimuoverle nel più breve tempo possibile.
- che i trasgressori alla presente ordinanza incorreranno, oltre che nell'addebito delle spese necessarie per l'esecuzione d'ufficio dei lavori, anche nella sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29, commi 1° e 3° del vigente Codice della Strada.

COMUNICA

- che il presente provvedimento vale anche quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, avvertendo che il responsabile del procedimento è l'Arch. Alessandra MAZZONE, in qualità Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di SAN COLOMBANO BELMONTE, al quale i destinatari potranno rivolgersi negli orari e giorni di apertura al pubblico per esercitare il diritto di accesso ed al quale potranno presentare memorie scritte e documenti entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
- che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/90 e s.m.i., contro la presente ordinanza può essere proposto entro giorni 30 (trenta) ricorso al Prefetto del V.C.O. (Legge n. 1199/1971) ed entro giorni 60 (sessanta) ricorso al T.A.R. del Piemonte.
- che gli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli agenti ed ufficiali della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza e del rispetto del presente atto.
- Che la divisione tecnica comunale dovrà verificare l'osservanza dell'ordinanza o viceversa, in caso di atteggiamento renitente da parte dei proprietari dei terreni, dovrà approntare gli atti da sottoporre al sottoscritto per la diretta esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale, con spese a carico della proprietà suddetta.

IL SINDACO
Diego GALLETTTO

